

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO**

ART. 1 - GENERALITÀ _____	2
ART. 2 - CONCESSIONI _____	2
ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI _____	3
ART. 4 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN CASO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ____	3
ART. 5 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN CASO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE IN ALTRE FORME _____	4
ART. 6 - DURATA DELLE CONCESSIONI _____	4
ART. 7 - USO DELL'ACQUA _____	5
ART. 8 - SUBENTRO DELLE CONCESSIONI _____	6
ART. 9 - BOLLI E TASSE _____	6
ART. 10 - INTERRUZIONI, DIMINUZIONI DEL DEFLUSSO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO _____	6
ART. 11 - DERIVAZIONI ABUSIVE _____	6
ART. 12 - ALLACCIAMENTI, MODO DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA E TARIFFE _____	6
ART. 13 - ALLACCIAMENTI TEMPORANEI _____	7
ART. 15 - CONTATORI _____	7
ART. 16 - RIMBORSI E ABBUONI _____	8
ART. 17 - CANONI PER NOLO CONTATORI E SPESE DI GESTIONE UTENZA _____	8
ART. 18 - BOCHE ANTI-INCENDIO _____	8
ART. 19 - PAGAMENTI, SOSPENSIONI DEL SERVIZIO IN CASO DI MORA _____	9
ART. 20 - NORME SPECIALI PER GLI IMPIANTI INTERNI _____	9
ART. 21 - NORME IGIENICO.-SANITARIE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI AUTOCLAVI__	10
ART. 22 - ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI CONTATORI _____	11
ART. 23 - IMPIANTI IRREGOLARI _____	11
ART. 24 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE MODIFICHE _____	11
ART. 25 - SANZIONI _____	12
ART. 26 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI E NORME INTEGRATIVE _____	12



# COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO**

### ART. 1 - GENERALITÀ

1. Il Comune gestisce il servizio di distribuzione dell'acquedotto:

1. in economia;
2. tramite concessione a terzi;
3. a mezzo di Azienda Speciale;
4. a mezzo di Società per Azioni.

2. Il servizio è regolato in tutto il Comune dalle norme contenute nel presente regolamento.

### ART. 2 - CONCESSIONI

1. La domanda di concessione è presentata dal proprietario, dall'affittuario o dal conduttore, dal comodatario, dall'appaltatore, dal promittente l'acquisto o dal titolare di un diritto reale di usufrutto, uso e abitazione, in conformità al modulo predisposto dal Comune.

2. L'eventuale richiesta di esonero dal pagamento del canone di fognatura e depurazione potrà essere presentata per la verifica dei presupposti. Tale domanda dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Pontedera. In essa il cittadino dovrà richiedere l'eventuale esonero dal pagamento del canone di fognatura e depurazione. In caso di gestione del servizio in forme diverse da quelle in economia la domanda dovrà essere consegnata presso gli uffici dell'Ente gestore che dovrà comunicare l'elenco di coloro che hanno presentato tale richiesta entro il quinto giorno di ogni mese successivo alla richiesta stessa per gli adempimenti necessari. Potrà essere richiesto all'utente, ad integrazione della cauzione prevista per le utenze dello stesso tipo, il versamento di una somma o la presentazione di idonea fideiussione fino a concorrenza del corrispettivo annuo presumibilmente dovuto per consumi idrici e canoni fognatura e depurazione.

3. Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto sono, di regola, poste sul suolo comunale: gli organi competenti del Comune, nei limiti stabiliti in bilancio, provvedono a tutti gli ampliamenti della rete di distribuzione, la spesa dei quali può ritenersi giustificata dal numero e dalla entità delle concessioni di acqua richieste e garantite dai privati che tale ampliamento sollecitassero.

4. Con i medesimi criteri il Comune ha facoltà, in caso speciale, di estendere tali condutture o diramazioni anche nelle proprietà e strade private nella misura stabilita volta per volta, alle condizioni che mediante regolare contratto, i proprietari del terreno o i richiedenti:

- a) si obblighino insieme ed in solidum ad un consumo minimo permanente di acqua che renda conveniente al Comune la spesa degli impianti;
- b) costituiscano nella loro proprietà, la servitù pattuita di passaggio di acquedotto;
- c) mettano a disposizione del Comune, quando occorra, una sufficiente zona di protezione, nella misura da determinarsi dai competenti uffici;
- d) concedano al Comune ampio diritto di sorveglianza e di uso della condotta comunale, come se fosse posta nel pubblico suolo;
- e) si rendano responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni e guasti che possano essere arrecati alla condotta posta nella loro proprietà;
- f) concorrano nella spesa con una quota a fondo perduto, che complessivamente raggiunga almeno il 50% della spesa totale.

### ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni dovranno, in linea di principio, avere per oggetto la fornitura di acqua ad una sola unità, intendendosi come tale un appartamento ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito, sia ad uso privato che ad attività produttiva di beni e servizi.

2. Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche, potrà concedersi l'estensione dell'utenza a più appartamenti (locali adibiti alle attività di cui sopra) nello stesso fabbricato o in più fabbricati vicini, purché nella domanda sia specificato il numero delle unità servite e l'uso cui l'acqua è destinata.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove si venga a costituire una contitolarità dell'utenza da parte di più concessionari, ciascuno di essi sarà responsabile in solido del pagamento del prezzo dell'acqua, dei diritti accessori e dell'osservanza delle norme inerenti la concessione.

4. Le bollette saranno tuttavia intestate ad uno di essi, indicato congiuntamente dagli interessati. Nell'ipotesi di cui al secondo comma, il minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, nonché il minimo contrattuale e le tariffe da applicare per i consumi idrici, saranno calcolati tenendo conto delle unità servite dall'utenza e dagli usi cui è destinata ciascuna di esse.

5. Ogni unità non potrà essere servita da più di un'utenza.

6. I contratti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i quali si trovino in contrasto con quanto sopra stabilito, saranno mantenuti qualora l'unificazione della pluralità di utenze in un'unica concessione sia giudicata tecnicamente impossibile o economicamente troppo onerosa.

7. In tal caso, in ciascuna delle utenze considerate, il minimo garantito e contrattuale, nonché le fasce di tariffa da applicare per i consumi idrici, saranno rapportati a quelli stabiliti per l'unità (appartamento, locale, ecc.) al cui approvvigionamento esse concorrono.

### ART. 4 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN CASO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA

1. La domanda di concessione, in carta resa legale in conformità al modulo rilasciato dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere firmata dal richiedente o dai richiedenti (nel caso di contitolarità dell'utenza) salvi i casi di rappresentanza legale o volontaria previsti dalla legge. Le dichiarazioni ivi contenute devono essere rese con le modalità prescritte dalla legge 4/1/68 n. 15.

2. I richiedenti dovranno versare, a richiesta dell'Ente, la somma prevista dall'art. 11 del presente regolamento a titolo di cauzione e di rimborso forfettario delle spese di istruttoria e l'importo relativo alle spese di allacciamento di cui al medesimo art.11.

3. Il procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'accoglimento della domanda e la stipulazione del contratto di somministrazione sarà esplicito a cura degli uffici competenti del settore amministrativo e tecnico dell'Ente.

4. Responsabili del procedimento sono i capi delle Unità Operative a cui è assegnata dai regolamenti interni e organizzativi, la trattazione delle varie fasi in cui il procedimento stesso si articola, ferma restando la responsabilità del Dirigente del Settore competente in ordine allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo lui spettanti. La concessione sarà rilasciata dal Dirigente responsabile del Comune, che sottoscriverà il relativo contratto in conformità alle disposizioni del presente regolamento, di norma entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e dal completamento delle opere di cui all'art.19 ed al quinto comma dell'art.2 previa verifica della loro regolarità.

5. Il termine di cui sopra è sospeso durante il periodo occorrente per effettuare la verifica ove la medesima debba essere rinviata per assenza dell'utente ed è interrotto dalla richiesta di documento o di altri elementi e requisiti di carattere tecnico e/o amministrativo necessari, in base alle norme vigenti, per l'accoglimento della domanda nonché della constatazione della mancata o irregolare esecuzione delle opere di cui all'art.2 e 19 del regolamento.

6. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dal ricevimento dei dati richiesti o dalla realizzazione, da parte del privato, delle opere necessarie.

7. Gli utenti del servizio o i loro delegati aventi causa hanno diritto di esaminare ed esrtarre copie di ogni atto relative al procedimento di cui trattasi .

#### ART. 5 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN CASO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE IN ALTRE FORME

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto mediante altre forme di gestione, il gestore dovrà provvedere direttamente al rilascio delle concessioni di utenza uniformandosi alle disposizioni di cui all'articolo precedente sia per l'istruttoria che per il rilascio della concessione.

#### ART. 6 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La domanda sarà impegnativa per il richiedente fin dal momento della presentazione.

2. La concessione/contratto decorrerà dal giorno in cui sarà eseguito l'allacciamento del tubo di presa con la tubazione interna e comunque dalla posa in opera del contatore e avrà durata indeterminata.

3. L'utente ha facoltà di recedere dal contratto entro il 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre di ogni anno. La disdetta avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del quadrimestre solare successivo.

4. Se una diramazione non verrà più utilizzata, resterà di proprietà dell'Ente che potrà disporne come meglio crederà.

5. Ove il titolare delle concessioni intenda apportare variazioni al numero delle unità servite dall'utenza, o destinare alcune di esse a scopi diversi da quelli indicati nella domanda originaria, dovrà chiederne preventivo assenso all'Ente. L'assenso sarà concesso dal gestore del servizio, previa verifica dell'impianto interno e previo pagamento dell'eventuale maggiore importo per cauzione e diritti fissi di cui al successivo art. 12.

6. Le modifiche nelle tariffe, conseguenti a tali variazioni, andranno in vigore dalla data di autorizzazione.

7. Le concessioni per nuove costruzioni edilizie e murarie in genere avranno durata variabile e verranno a cessare in coincidenza con il temine dei lavori, del quale l'utente è tenuto a comunicare la data entro 30 giorni. Alla domanda dovrà essere allegata la planimetria della costruzione che

consenta di stabilire il punto di allacciamento provvisorio per poi trasformarlo in definitivo utilizzando la stessa presa.

8. La domanda di allacciamento dovrà essere corredata dalla dichiarazione di avvenuto rilascio, da parte del Sindaco del Comune, dell'autorizzazione e dalla concessione edilizia per la realizzazione dell'opera, se quanto sopra è richiesto dalla norme vigenti, nonché da dichiarazione di "conformità alle vigenti disposizioni di legge" dell'impianto interno firmato dalla ditta installatrice a norma delle vigenti leggi in materia.

## ART. 7 - USO DELL'ACQUA

1. Le concessioni potranno essere rilasciate esclusivamente per i seguenti usi:

- a) uso domestico;
- b) uso industriale o commerciale (inteso come tale ogni uso relativo ad attività produttive di beni o servizi come ad esempio: attività industriali, artigianali e commerciali in genere, attività alberghiere, di ristorazione, di produzione, trasformazione di prodotti agricoli, esclusa l'irrigazione);
- c) uso relativo all'attività di allevamento di animali.

Le concessioni saranno rilasciate su richiesta dell'utente adeguatamente documentata, anche con le modalità previste dall'art.4 della legge 4/1/1968 n. 15. L'utenza adibita a tale uso dovrà essere separata da qualsiasi altra utenza adibita ad usi diversi sia appartenete allo stesso che ad altri titolari. Per tale uso, al fine di salvaguardare l'utilizzazione dell'acqua distribuita a scopo potabile e domestico (data la scarsità di acqua disponibile in relazione al fabbisogno delle popolazioni servite) viene concesso un quantitativo di litri 50/giorno per ogni capo di grosso taglio, di litri 15/giorno per ogni capo di taglio medio e di litri 3/giorno per ogni capo di taglio minuto, con il limite massimo di mc. 400 al quadrimestre per ogni complesso produttivo servito dall'utenza.

Fino a tale quantitativo sarà corrisposto dagli utenti, per la somministrazione di acqua, un corrispettivo pari al 50% della tariffa base vigente per le utenze domestiche. Ove il consumo superi il limite massimo di cui sopra, l'utente pagherà, a titolo di penale, per ogni mc. Di consumo eccedente, una somma pari al doppio della tariffa di eccedenza fissata per uso industriale.

Non saranno accettate richieste di tariffa agevolata ove il quantitativo spettante risulti inferiore a mc. 20/quadr.

- d) uso pubblico:

al comune saranno concesse utenze per uso pubblico generale (fontanelle, gabinetti pubblici ecc.) o per uso diretto da parte del Comune stesso o dei suoi concessionari.

2. Tali usi saranno regolamentati con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

3. L'acqua non potrà essere utilizzata a scopo diverso da quello indicato nella domanda di concessione.

4. Le concessioni per gli usi di cui alle lettere b) e c) del primo comma potranno essere rifiutate o, eccezionalmente, revocate o sospese, ove ciò si renda necessario per la salvaguardia dei bisogni igienici essenziali delle popolazioni, senza dar luogo ad alcun diritto di indennizzo a favore dell'utente.

5. Il Comune ha facoltà di concedere l'uso di acqua anche per piccoli fabbricati adibiti a "deposito attrezzi agricoli" nel limite massimo di consumo consentito per quadrimestre, non cumulabile di 8 (otto) mc. Nel caso in cui l'utente, per singolo quadrimestre superi il limite di consumo massimo come sopra stabilito, sarà immediatamente interrotta l'erogazione dell'acqua e reciso il contratto di concessione.

## ART. 8 - SUBENTRO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni non potranno mai intendersi risolte con il trasferimento della proprietà dell'immobile, dotato di acqua potabile o a seguito di costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento del medesimo.

2. L'utente ed i suoi eredi saranno infatti responsabili della concessione verso l'Ente gestore fino a quando il nuovo titolare non assuma in proprio gli obblighi inerenti la concessione stessa.

3. A questo scopo, tanto l'utente che cessa che quello che gli subentra, dovranno dare contemporanea comunicazione scritta all'Ente gestore dell'avvenuto trasferimento.

4. L'avente causa dovrà inoltre dichiarare di accettare tutti gli obblighi inerenti la concessione a suo tempo assunta dal precedente titolare.

5. Il subentro non potrà avvenire senza la contestuale chiusura di eventuali pagamenti in essere.

## ART. 9 - BOLLI E TASSE

1. Le spese di bollo ed ogni altra spesa relativa alla concessione o alla voltura, sono ad intero carico del privato contraente.

## ART. 10 - INTERRUZIONI, DIMINUZIONI DEL DEFLUSSO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Gli utenti non potranno mai pretendere dal Comune o dall'Ente gestore alcun indennizzo o rimborso per l'interruzione del deflusso o diminuzione del carico dell'acqua fornita, dovuto a qualsiasi causa. In caso di sospensione generale del servizio, il Comune o l'Ente gestore del servizio dovrà darne pubblico avviso. Verificandosi un incendio per l'estinzione del quale fosse necessario aumentare la portata di acqua in alcune bocche, sarà facoltà dell'Ente gestore di chiudere le prese dei privati senza che questi possano pretendere alcun rimborso o indennizzo.

## ART. 11 - DERIVAZIONI ABUSIVE

1. L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo dell'utente ed è quindi vietato ad ogni concessionario di farsi a sua volta concedente dell'acqua ad altri proprietari ed anche di estendere il servizio ad altri immobili o quartieri di una proprietà, quando i medesimi non siano compresi nella domanda di concessione.

2. È vietato altresì derivare abusivamente acqua da fontanelle pubbliche o da altri punti di derivazione con opere di presa anche a carattere provvisorio senza averne ottenuto autorizzazione dai competenti organi dell'Ente gestore.

## ART. 12 - ALLACCIAMENTI, MODO DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA E TARIFFE

1. Sulla rete di distribuzione, l'acqua sarà concessa ad afflusso facoltativo misurato da apposito contatore.

2. Per ogni utenza saranno pagati dal richiedente su richiesta dell'Ente gestore:

a) le spese di allacciamento relative alla costituzione o estensione dell'utenza ad altre unità non comprese nella domanda originaria da pagarsi prima dell'esecuzione dell'allacciamento;

b) le somme a titolo di istruttoria nonché a titolo di cauzione, determinate dall'Amministrazione Comunale anche in relazione al numero delle unità servite, dei materiali e della mano d'opera impiegati, dei sopralluoghi ulteriori resisi necessari a causa dell'incompletezza o irregolarità degli impianti realizzati dall'utente da pagarsi con la bollettazione ordinaria.

3. La somma versata a titolo di cauzione sarà restituita all'utente senza alcuna maggiorazione per interessi ad altro titolo, a seguito della cessazione della concessione o del trasferimento della medesima ad altro titolare, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art.6.

4. Il Comune è esentato dalla prestazione di cauzione.

5. I consumi idrici saranno fatturati alle tariffe stabilite con provvedimento dell'Amministrazione Comunale in conformità alle norme vigenti in materia.

6. La quantità di acqua consumata sarà constatata quadrimestralmente e in qualsiasi momento il Comune ritenga opportuno.

### ART. 13 - ALLACCIAMENTI TEMPORANEI

1. Gli allacciamenti richiesti per esigenze temporanee, di durata non superiore a giorni 30, saranno concessi previo pagamento delle spese e dei diritti di allacciamento nell'importo determinato con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2. L'utente dovrà versare anticipatamente, altresì, l'importo relativo ai consumi idrici presunti nella misura che verrà fissata, in via forfettaria, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale o dell'Ente gestore.

### ART. 15 - CONTATORI

(tipo, località di posa, guasti, verifiche, cambi)

1. I contatori così come gli altri strumenti di misura allacciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, saranno concessi esclusivamente a nolo dal Comune o dall'Ente gestore e la loro manutenzione sarà a carico dell'Ente gestore.

2. Il Comune o l'Ente gestore collocheranno il contatore in luogo prossimo alla presa e nella posizione che riterranno più conveniente, a loro esclusivo giudizio.

3. L'utente non avrà alcun diritto di farlo mettere altrove né di rifiutare la posizione stabilita dal Comune o dall'ente gestore, sia al momento dell'allacciamento che successivamente.

4. Nel determinare il luogo di posa, l'Ente avrà cura che esso oltre che vicino all'ingresso del tubo di diramazione dello stabile, si trovi in una posizione in cui non si ammassino acque di fogna, acqua sporca, immondizie, ecc., che non si trovi esposto al gelo o ad altre influenze dannose, fatti salvi gli obblighi stabiliti in proposito a carico dell'utente, Avrà cura altresì che non sia collocato all'interno di proprietà private, salvo costituzione di servitù a favore dell'Ente.

5. Gli utenti saranno esclusivamente responsabili verso terzi di ogni danno proveniente dalla collocazione ed esercizio della loro condotta. Sono sempre a carico dell'utente le perdite di acqua derivante da fughe visibili e non, attraverso la condotta di loro proprietà. In caso di forte consumo di acqua potabile in seguito a rotture, perdite ecc., non sarà concessa alcuna riduzione. La portata del contatore, e quindi il diametro della presa, verranno determinati dal Comune o dall'Ente gestore, tenuto conto del minimo contrattuale assegnato all'utenza.

6. L'utente dovrà provvedere perché siano riparati dal gelo e dalle manomissioni il contatore e le tubazioni di presa a valle del contatore stesso, essendo egli responsabile verso il Comune o Ente Gestore dei guasti che avvenissero a dette tubazioni ed al contatore. Degli stessi l'utente dovrà dare immediato avviso all'Ente che assumerà i provvedimenti del caso.

7. Le tubazioni a valle del contatore, nonché il vano pozzetto che contiene il contatore ( ed il relativo sportello), restano di proprietà dell'utente, il quale provvederà alla loro manutenzione.

8. In caso di guasti, il Comune o l'Ente gestore potranno sospendere l'erogazione di acqua finchè i medesimi non siano riparati.

#### ART. 16 - RIMBORSI E ABBUONI

1. In caso di guasto al contatore, tale da impedire la rilevazione dei dati di consumo, o di impossibilità di effettuare le letture, il consumo del periodo in oggetto di rilevazione, verrà stabilito, se nel primo anno della concessione, nella stessa misura del periodo precedente a quello di cui trattasi, se negli anni successivi, nella stessa misura del corrispondente periodo dell'anno precedente.

2. In caso di mancanza dei dati di riferimento di cui ai commi precedenti, il consumo sarà determinato con equa valutazione, tenendo conto dei consumi medi delle utenze similari e di ogni altro elemento atto ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.

3. Il Comune o l'Ente gestore avranno sempre facoltà di cambiare il contatore quando lo riterranno opportuno, senza l'obbligo di preavviso.

4. A richiesta dell'utente il contatore verrà provato nell'officina del Comune o dell'Ente gestore. Se si rileverà una inesattezza, nelle indicazioni, superiore al 2% rispetto al consumo realmente verificatosi, l'utente non pagherà alcuna spesa per la verifica.

5. Egli godrà inoltre del relativo abbuono esteso al periodo di fatturazione in corso ed a quello precedente se il consumo reale risulti inferiore alle indicazioni del contatore, mentre sarà tenuto a corrispondere la differenza di corrispettivo per lo stesso periodo se il consumo reale risulti superiore. Ove si riscontri l'esatto funzionamento del contatore o un'inesattezza non superiore al 2% l'utente dovrà sostenere le spese per l'esame richiesto (nell'importo forfettario che sarà determinato con provvedimento dell'Ente) e non sarà effettuato alcuno sconto o maggiorazione sul corrispettivo a suo tempo richiesto per il consumo registrato.

#### ART. 17 - CANONI PER NOLO CONTATORI E SPESE DI GESTIONE UTENZA

1. Per il noleggio dei contatori e degli altri strumenti di misura, ed a titolo di rimborso forfettario delle spese per la gestione dell'utenza i concessionari corrisponderanno i canoni stabiliti con provvedimento del Comune, i quali sono dovuti indipendentemente dal consumo di acqua.

#### ART. 18 - BOCCHE ANTI-INCENDIO

1. Gli impianti anti-incendi interni non potranno essere alimentati direttamente dalla rete del civico acquedotto.

2. Ogni utente potrà, con apposita domanda rivolta all'Amministrazione Comunale o all'Ente gestore e ad esclusivo giudizio di queste, ottenere una speciale derivazione per bocche da incendio.

3. Le opere inerenti a queste speciali derivazioni saranno eseguite a spese del richiedente a sotto la sorveglianza del personale del Comune o dell'Ente gestore.

4. La manutenzione della condotta entro i limiti della proprietà privata è ad esclusivo carico dell'utente. In caso di perdita di acqua in quel tronco, il Comune o l'Ente gestore si riservano di chiudere la diramazione.

5. E' esclusa ogni responsabilità dell'Ente per interruzione del deflusso o diminuzione del carico dell'acqua fornita, dovuta a qualsiasi causa.

6. Il canone annuo, le spese di istruttoria per la concessione e la cauzione da versare per ogni derivazione e per ognuna delle bocche da incendio collocate sulla stessa derivazione sono stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

7. Le valvole di chiusura delle bocche da incendio verranno suggellate dal Comune o dall'Ente gestore e solo in caso di incendio l'utente potrà, rompendone il suggello, aprirle e servirsene, con l'obbligo però di dare avviso al Comune o all'Ente gestore, dell'uso fatto nel termine di 24 ore, sotto comminatorie in caso di omissione di una penalità pecuniaria il cui ammontare è fissato da dall'Amministrazione Comunale o dall'Ente gestore con proprio provvedimento.

#### ART. 19 - PAGAMENTI, SOSPENSIONI DEL SERVIZIO IN CASO DI MORA

1. La fatturazione dei consumi idrici e degli altri corrispettivi relativi alle utenze acquedotto sarà effettuata di norma con periodicità quadrimestrale, in via presuntiva per quanto attiene la determinazione degli acconti ed al conguaglio, sulla base dei consumi effettivi relativi all'intero periodo, a seguito delle letture dei contatori.

2. Le spese postali sostenute per l'invio delle bollette al domicilio dell'utente, saranno addebitate a quest'ultimo nelle bollette medesime.

3. Il pagamento dei canoni e degli altri corrispettivi di cui al primo comma dovrà essere effettuato, entro la data di scadenza indicata nelle bollette, mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente. È ammesso, per tutti gli utenti, il pagamento anche presso la tesoreria.

4. In caso di ritardo nel pagamento superiore a 15 giorni l'utente è tenuto a corrispondere, oltre agli interessi legali, una somma, a titolo di penale, pari al 10% mensile dell'importo della bolletta.

5. Ove il ritardo si protragga per oltre 45 giorni dalla data di scadenza, la somministrazione dell'acqua sarà sospesa, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale o dell'Ente gestore, che potranno concedere rateizzazioni, su richiesta motivata dell'utente, fermo restando il pagamento degli interessi.

6. Verificandosi l'ipotesi di sospensione di cui sopra, prima che sia riattivato il servizio, l'utente dovrà versare, oltre alle somme già dovute, l'importo fissato con provvedimento dell'Ente, a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alle operazioni di sospensione e di ripristino.

7. In caso di mancato pagamento, per l'ulteriore periodo di giorni 30 dalla sospensione, la concessione sarà dichiarata, con provvedimento del legale rappresentante dell'Ente, decaduta ad ogni effetto e si procederà all'incameramento della cauzione fino a concorrenza dell'importo dovuto per i titoli di cui sopra (importo bolletta e indennità di mora).

8. Il ripristino dell'utenza costituisce nuovo allacciamento.

9. Nei confronti dell'utente moroso che sia stato precedentemente destinatario di almeno due provvedimenti di sospensione o di un provvedimento di decadenza della concessione oppure violi i sigilli posti sul contatore in esecuzione di un provvedimento di sospensione in corso, la decadenza sarà pronunciata immediatamente, con conseguente rimozione del contatore, senza necessità del rispetto dei termini e delle procedure di cui ai comma precedenti.

10. Al recupero delle somme dovute, eccedenti l'importo della cauzione versata, sarà proceduto secondo le norme previste dal C.P.C. e dalle leggi vigenti in materia.

#### ART. 20 - NORME SPECIALI PER GLI IMPIANTI INTERNI

1. Gli utenti dovranno provvedere a loro cura e spese alla costruzione delle condotte di collegamento nonché all'impianto di distribuzione e dei relativi apparecchi dopo il contatore ed alla successiva manutenzione. Nel rispetto delle normative impiantistiche vigenti, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere le norme speciali che crederà necessarie nell'interesse del servizio pubblico e privato, nonché a collaudare e verificare in ogni tempo gli impianti interni dal punto di vista tecnico e igienico.

2. Resta però stabilito fin d'ora quanto segue:

- a) i tubi per la distribuzione domestica dovranno essere collocati in locali interni in modo da impedire gli effetti del riscaldamento e del congelamento;
- b) i tubi di ghisa dovranno essere incatramati regolarmente a caldo;
- c) i tubi di ferro nero sono proibiti, mentre potranno essere adoperati tubi di ferro zincato. È ammesso inoltre l'uso degli altri materiali ritenuti conformi alle norme igienico-sanitarie e tecnicamente idonei;
- d) non sarà permessa alcuna comunicazione diretta con altre condutture di acqua potabile o con condutture di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc.. Tutti i rubinetti dovranno lasciare uscire l'acqua dei serbatoi, bacini, tinozze, ecc., di modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori o nel sistema delle tubazioni;
- e) l'utente dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico subito dopo il contatore ed in nessun caso potrà manomettere il contatore e il rubinetto precedente a questo, né il loro suggello;
- f) l'eventuale manomissione comporta l'applicazione della penale stabilita con provvedimento dell'Ente, oltre all'obbligo di risarcire il danno e, in ogni caso, fatte salve le conseguenze penali del fatto, qualora il medesimo configuri un'ipotesi di reato;
- g) tutte le nuove abitazioni, gli esercizi pubblici e tutte le altre utenze di acqua ad uso potabile devono essere dotate di almeno un rubinetto da installare preferibilmente sopra gli acquai, alimentato direttamente dalla rete di distribuzione idrica;
- h) le caldaie a vapore, gli impianti di riscaldamento di ogni tipo, tutti i corpi scaldanti, gli strumenti ed apparecchi destinati alla produzione di acqua calda e vapore, qualunque sia il sistema impiegato per il riscaldamento, gli elevatori idraulici, le pompe di ogni tipo, i motori, gli impianti di raffreddamento di compressori ad aria od altri gas, non potranno avere alcuna comunicazione diretta con le tubazioni collegate alle condotte pubbliche;
- i) per chiudere il flusso dell'acqua, si dovranno adoperare solo organi incettatori che non diano luogo a colpi di ariete;  
gli impianti e le condotte a valle del contatore ed a monte del serbatoio privato (necessarie per il rispetto delle norme di cui ai commi precedenti) dovranno essere idonei a sopportare pressioni di esercizio pari alle massime riscontrabili nella rete di distribuzione, tenendo conto che la pressione statica è data dal dislivello fra la quota del serbatoio e quella dell'utenza. È ammessa allo scopo anche installazione di idonee valvole riduttrici di pressione.

## ART. 21 - NORME IGIENICO.-SANITARIE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI AUTOCLAVI

1. Chiunque voglia installare una apparecchiatura di autoclave, dovrà presentare apposita domanda in carta legale al comune. La domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica circa le caratteristiche dell'impianto medesimo (capacità, numero delle utenze e abitanti serviti, tipologia dell'apparecchiatura, indicazioni sul materiale utilizzato, planimetria con ubicazione, ecc.).

2. La concessione è soggetta anche al parere igienico-sanitario da parte del servizio igiene pubblica della U.S.L. competente. I progetti relativi all'impianto di autoclave dovranno essere inoltrati da parte del Comune al servizio igiene pubblica e territorio dell'U.S.L. che provvederà all'esame della documentazione e quindi all'emissione del parere in ambito igienico-sanitario di competenza.

3. Le caratteristiche di costruzione e i materiali utilizzati per l'impianto di autoclave dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle normative di legge in materia (materiali idonei per uso alimentare).

4. Dovranno essere rispettate anche le normative impiantistiche vigenti.

5. È obbligatorio dotare l'autoclave di apposita valvola di non ritorno, per impedire accidentali reflussi di acqua nella rete idrica generale.

6. L'autoclave dovrà essere posizionata/ospitata in apposito locale dotato di areazione e pavimentazione lavabile e inclinata verso l'esterno, in modo da consentire il deflusso dell'acqua in caso di rotture accidentali o guasti tecnici; le pareti dovranno essere perfettamente intonacate e provviste di pittura lavabile fino a metri 2; l'accesso a detto locale dovrà essere consentito solo agli addetti e alle persone autorizzate alle verifiche e controlli alle apparecchiature.

7. I serbatoi di deposito per l'alimentazione dell'autoclave dovranno avere chiusura ermetica a perfetta tenuta in modo da non consentire il passaggio delle polveri, animali, ecc., e idonei rubinetti di scarico. Inoltre i serbatoi di accumulo per l'alimentazione dell'autoclave dovranno avere una sufficiente autonomia calcolata in 600/litri per ogni appartamento servito.

8. Il riempimento dei serbatoi deve avvenire attraverso un limitatore di portata idoneo a permettere il passaggio della quantità di acqua calcolata, distribuita nell'arco delle 24 ore.

9. Sono vietati i by-pass negli impianti di autoclave.

10. I serbatoi dell'autoclave dovranno essere dotati di galleggiante con un troppo pieno di livello.

11. Annualmente i serbatoi e l'autoclave dovranno essere puliti e disinfettati a cura del legittimo proprietario e conduttore dell'impianto.

## ART. 22 - ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI CONTATORI

1. Sarà piena facoltà del Comune o dell'Ente gestore, ispezionare, in ogni tempo, gli apparecchi di misura e gli impianti interni salvo, in quest'ultimo caso, l'obbligo di darne avviso all'utente almeno 12 ore prima.

## ART. 23 - IMPIANTI IRREGOLARI

1. Qualora venga constatato che gli impianti non corrispondono alle indicazioni formulate nel presente regolamento, l'Amministrazione Comunale o l'Ente gestore potranno sospendere il servizio di fornitura di acqua finché le prescrizioni medesime non saranno adempiute, fatto salvo quanto previsto dall'art.24.

## ART. 24 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE MODIFICHE

1. Nella domanda di concessione il richiedente dovrà dichiarare di conoscere e di accettare il presente regolamento, del quale, a richiesta, gli sarà rimessa copia.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare e di integrare, con successivi provvedimenti, le presenti norme regolamentari e le tariffe, salvo approvazione degli organi competenti.

3. Tali nuove prescrizioni si intendono accettate anche dai titolari di precedenti concessioni, qualora i medesimi non comunichino per iscritto la propria volontà di recesso entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione dei relativi provvedimenti. In tal caso la concessione si intenderà cessata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a detta scadenza e l'utente non sosterrà alcuna spesa per le relative operazioni di slacciamento.

## ART. 25 - SANZIONI

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione alle prescrizioni contenute nel presente regolamento obbliga il titolare della concessione in solido con l'autore del fatto, alla rimessa in pristino e al risarcimento del danno causato al Comune o all'Ente gestore.

2. Il titolare della concessione è inoltre obbligato al pagamento di una penale che sarà stabilita dal Comune in relazione alla gravità della violazione entro i limiti minimo e massimo fissati in via generale con provvedimento del competente organo comunale.

3. È fatto salvo quanto specificatamente previsto negli articoli precedenti circa l'importo della penale da applicare per le violazioni alle norme ivi contenute.

4. L'Amministrazione Comunale o l'Ente gestore avrà inoltre facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino al pagamento delle somme dovute dall'utente e fino a quando il medesimo non adempia esattamente agli obblighi e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

5. Ove agli adempimenti di cui sopra l'utente non provveda nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla diffida, la concessione sarà dichiarata senz'altro decaduta e si procederà all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto nonché a fronte delle spese conseguenti alle operazioni di allacciamento dell'utenza, che vengono fissate forfettariamente dall'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento.

## ART. 26 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI E NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni, precedentemente emanate dai competenti organi comunali per regolare la presente materia, sono da ritenersi abrogate ove non vengano espressamente o implicitamente richiamate dal presente regolamento.

*Approvato con Del: C.C. n. 24 del 3.3.1995  
Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 10/4/95 al 25/4/95*

[| INDICE |](#)